



CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 84

## COMUNICATO STAMPA

16/05/2018

PALAZZO CHIGI

## **ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE**

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri competenti, ha approvato nove decreti legislativi che introducono misure necessarie all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei.

Di seguito nel dettaglio i decreti approvati, con l'indicazione dei Ministeri proponenti e del tipo di esame.

### **1. Abusi di mercato**

*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (Presidenza del Consiglio e Ministero dell'economia e delle finanze – esame preliminare)*

Il decreto adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure per la prevenzione degli stessi (cosiddetto "regolamento MAR").

Nel concetto di abusi di mercato ricadono i comportamenti illeciti già previsti dalla direttiva 2003/6/CE, quali l'*insider dealing* (abuso di informazioni privilegiate), le manipolazioni del mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, comportamenti che impediscono la piena trasparenza del mercato, fondamentale invece per l'attività di negoziazione di tutti i soggetti che operano in mercati finanziari.

Il regolamento MAR, in parte innovando quanto già disciplinato dalla citata direttiva, prevede fra l'altro:

- l'estensione dell'ambito di applicazione anche agli strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e sui sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ai mercati delle *commodity* e delle quote di emissione, nonché alle condotte connesse a indici di riferimento (*benchmark*);
- la previsione di una serie di esenzioni, di condotte legittime e di pratiche di mercato accettate;
- la possibilità di effettuare sondaggi di mercato alle condizioni previste dal regolamento;
- l'estensione delle ipotesi di manipolazione del mercato anche agli ordini di negoziazione effettuati con mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza (*Algotrading* e *High Frequency Trading*);
- la nozione di "informazione privilegiata" e l'obbligo di comunicazione al pubblico delle stesse

- da parte degli emittenti;
- il mantenimento dell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, per gli emittenti e per le persone che agiscono a nome o per conto di questi ultimi e l'obbligo di notifica all'emittente e all'autorità competente delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione;
  - le semplificazioni per gli emittenti quotati su un mercato di crescita per le PMI, quali la possibilità per l'emittente di pubblicare sul sito internet della sede di negoziazione le informazioni privilegiate e l'esenzione, a determinate condizioni, dalla creazione dell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

Il decreto, nell'adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, prevede la designazione di Consob quale autorità amministrativa competente ai fini della corretta applicazione del regolamento, stabilendo, al contempo:

- le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'autorità;
- le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che essa dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni regolamentari;
- le modalità di esercizio del potere sanzionatorio;
- la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all'autorità di violazioni effettive o potenziali del regolamento;
- le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte.